



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata

Sede Centrale di Napoli

Via Marchese Campodisola, 21 – 80133 – Napoli

Tel. 081/5692200/202/211

PEC: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it

e-mail: segrprovv.ooppna@mit.gov.it

REGOLAMENTO

per la costituzione degli Elenchi Telematici dei

**Commissari interni al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata (di seguito Provveditorato)**

ed esterni al Provveditorato

**per lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

SOMMARIO

PREMESSE	pag. 3
Art. 1 - OGGETTO	pag. 3
Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	pag. 6
Art. 3 - REQUISITI DI MORALITA'	pag. 9
Art. 4 - MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO	pag. 10
Art. 5 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	pag. 11
Art. 6 - AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO	pag. 12
Art. 7 - CRITERI DI SELEZIONE DEI COMMISSARI	pag. 12
Art. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEI COMMISSARI DI GARA	pag. 14
Art. 9 - VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI	pag. 16
Art. 10 - MODALITÀ DI NOMINA DELLA COMMISSIONE	pag. 17
Art. 11 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	pag. 17
Art. 12 - REMUNERAZIONE DELL'INCARICO	pag. 18
Art. 13 - FORO COMPETENTE	pag. 18
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 18
Art. 15 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	pag. 19
Art. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	pag. 20

PREMESSE

Con il presente Regolamento, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (a seguire, anche «Provveditorato») istituisce, nelle more della costituzione presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.), propri appositi Elenchi dedicati ai Commissari di gara, sia interni che esterni alla Sede Centrale di Napoli e Sedi Coordinate di Campobasso, Bari e Potenza del Provveditorato medesimo (di seguito Provveditorato), da cui attingere per la composizione delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 del Codice, per lo svolgimento delle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le procedure di gara per le quali si potrà ricorrere ai predetti Elenchi sono quelle nel cui ambito il Provveditorato agisce su base convenzionale per conto di altri Enti e/o Amministrazioni, ovvero:

- il Provveditorato agisce quale Centrale di Committenza, eventualmente anche con funzione di Stazione Appaltante, ai sensi degli articoli 37, co. 7, e 38 del Codice dei Contratti Pubblici;
- il Provveditorato svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante - SUA ai sensi della legge 13/8/2010, n. 136 e successivo DPCM 30/06/2011 (per le sole Sedi ove è istituita la SUA).

In casi particolari, disciplinati da specifici accordi con le Amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori, per le attività di Centrale di Committenza o Stazione Unica Appaltante svolte dal Provveditorato, questo potrà tuttavia procedere anche alla nomina di componenti di Commissione giudicatrice non compresi negli Elenchi dei Commissari interni al Provveditorato ed esterni al Provveditorato di cui al presente Regolamento, in quanto designati dalle suddette Amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, secondo gli accordi convenuti.

Analogamente, in caso di disposizioni di legge o regolamentari che lo consentano, si potrà procedere con modalità differenti per l'individuazione dei predetti componenti delle Commissioni giudicatrici.

L'individuazione dei Commissari di gara dovrà avvenire, anche ai sensi dell'articolo 216, co. 12, del Codice dei Contratti Pubblici, secondo **regole di competenza e trasparenza** preventivamente individuate dalla Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza. Troverà, inoltre, applicazione il principio di **rotazione**, compatibilmente con l'iscrizione nell'Elenco di esperti in numero sufficiente.

Art. 1 - OGGETTO

Ciascuno degli Elenchi (per Interni al Provveditorato e per Esterni al Provveditorato) dedicati ai Commissari di gara è composto da 2 Sezioni:

- **Sezione A - "Lavori e Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura - SIA"**
- **Sezione B - "Forniture e Servizi (diversi dai SIA)".**

La **Sezione A - "Lavori e Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura - SIA"** è composta da soggetti esperti in possesso dei requisiti necessari alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche nell'ambito delle procedure di affidamento di cui in premessa ed è divisa nelle seguenti sottosezioni professionali, individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall'Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations – Isco08, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro

(vedasi il punto **A. Professioni tecniche**¹ di cui all'Allegato² alle Linee Guida ANAC n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 28 del 3 febbraio 2018; a seguire, anche «Linee Guida n. 5»):

Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8)

Paesaggista (1, 7)

Architetto junior (1, 2, 3, 4)

Conservatore (1)

Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8)

Ingegnere civile e ambientale junior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)

Ingegnere industriale (3*)

Ingegnere industriale junior (3)

Ingegnere dell'informazione (3, 6*)

Ingegnere dell'informazione junior (3, 6)

Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)

Perito edile (1, 2, 4, 7, 8)

Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)

Agronomo e Forestale junior (1, 3, 4, 5, 7, 8)

Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8)

Chimico (1, 3, 5, 8)

Chimico junior (1, 3, 5, 8)

Geologo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)

Geologo junior (1, 2, 3, 4, 5, 8)

Perito Industriale (3, 5)

Perito industriale con specializzazione nel settore dell'informazione e della comunicazione (6)

¹ Il numero tra parentesi rappresenta la "Categoria di opera" di cui al D.M. 143/2013, "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria". L'asterisco indica che il professionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria, mentre in generale, occorre fare riferimento all'ambito previsto dal rispettivo ordinamento professionale.

Le categorie sono:

1. Edilizia
2. Strutture
3. Impianti
4. Infrastrutture per la mobilità:
5. Idraulica
6. Tecnologia della informazione e della comunicazione
7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste
8. Territorio e Urbanistica

² Come specificato al Paragrafo 2 delle Linee Guida ANAC n. 5, punto 2.1, l'Allegato è aggiornato periodicamente con deliberazione dell'Autorità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana). La versione aggiornata dell'Allegato è stata approvata con delibera adottata nell'adunanza del 18 luglio 2018.

Pianificatore territoriale e Urbanista (1*, 8)

Pianificatore junior (8)

Tecnologo alimentare (3, 5, 7)

Agrotecnico e Agrotecnico laureato (1, 3, 4, 5, 7, 8)

Restauratore di Beni Culturali

Specialista in difesa e sicurezza nazionale – settore tecnico

Specialista in difesa e sicurezza economico finanziaria– settore tecnico

Informatico

La **Sezione B - “Forniture e Servizi (diversi dai SIA)”** è composta da soggetti esperti in possesso dei requisiti necessari alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche nell’ambito delle suddette procedure di affidamento e diviso nelle seguenti sottosezioni professionali, individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall’Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations – Isco08, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro di seguito elencate (vedasi il punto **C. Professioni relative ad altri servizi e forniture** di cui all’Allegato alle Linee Guida ANAC n. 5):

Fisici e astronomi

Matematici

Statistici

Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate

Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione

Specialisti in pubblica sicurezza

Specialisti in pubblico soccorso e difesa civile

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro

Specialisti in contabilità

Fiscalisti e tributaristi

Specialisti in attività finanziarie

Analisti di mercato

Avvocato

Esperti legali in enti pubblici

Notai

Specialisti in scienze economiche

Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche

Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche

Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

Specialista in difesa e sicurezza nazionale – altri settori

Specialista in difesa e sicurezza economico finanziaria – altri settori

Esperti in appalti pubblici (riservato dipendenti pubblici)

Archeologo

Specialisti di pianificazione e/o gestione dei trasporti

Ciascuna sottosezione professionale, sia per la **Sezione A - “Lavori e Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura - SIA”** che per la **Sezione B - “Forniture e Servizi (diversi dai SIA)”**, reca a sua volta, al proprio interno, la suddivisione in 2 Settori: **“affidamenti di particolare complessità”** e **“affidamenti di NON particolare complessità”**.

Nel caso in cui si renda necessario, per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico, individuare professionalità ulteriori rispetto a quelle incluse nei predetti Elenchi, si potrà procedere con modalità differenti per l’individuazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici (ad es. chiedendo i nominativi a Amministrazioni e Enti specializzati del settore/campo/ambito/disciplina di riferimento, come Università, Aziende sanitarie,...).

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Alla stregua di quanto previsto al *Paragrafo 2 – Comprovata esperienza e professionalità* delle Linee Guida ANAC n. 5, che qui viene integralmente richiamato, possono iscriversi a ciascuna delle sottosezioni professionali indicate nell’**Art. 1 – Oggetto** del presente Regolamento i seguenti soggetti:

- a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - b. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del Codice dei contratti pubblici;
 - d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
- 1) I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell’Albo devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
- a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
 - b) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - d) regolarità degli obblighi previdenziali;
 - e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
 - f) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. E’ valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.
- 2) I professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
- a) eventuale iscrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a

un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;

b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

c) in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

e) regolarità degli obblighi previdenziali;

f) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

g) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. E' valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.

3) I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2). In alternativa i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di **affidamenti di particolare complessità**, da almeno 10 anni e avere, in quest' ultimo caso, un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento.

I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di **dirigente** o **funzionario** (o equivalente). Per la qualifica di funzionario occorre far riferimento al CCNL del comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021 ovvero alla Terza Area dell'ex comparto Ministeri. Per i soli dipendenti interni al Provveditorato e per i soli profili professionali tecnici delle sottosezioni professionali in cui è suddivisa la **Sezione A - "Lavori e Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura - SIA"** e con limitazione ai soli "**affidamenti di NON particolare complessità**", possono iscriversi anche i dipendenti di area immediatamente inferiore a quella di Funzionario in base al predetto CCNL (Seconda Area dell'ex comparto Ministeri), alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni e in possesso almeno di diploma di maturità tecnica per geometri o altro diploma di maturità ad indirizzo edile, tecnico industriale o tecnico informatico;

b) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;

c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;

d) possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. L'assenza di un'idonea copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all'esterno della propria amministrazione;

e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di

valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, responsabile del procedimento di gara (Ufficiale Rogante/Sostituto Ufficiale Rogante), commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. E' valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.

4) I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3). In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;

b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;

c) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

d) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. E' valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.

Il personale in quiescenza può essere iscritto all'Albo, purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) 3) e 4), secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

In caso di passaggio tra le differenti categorie 1), 2), 3) e 4), l'esperto per dimostrare di possedere i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nei punti precedenti può cumulare i requisiti posseduti.

Sono considerati di **particolare complessità**, in via esemplificativa ma non esaustiva, gli affidamenti relativi a:

a) procedure di project financing;

b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;

c) lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;

d) lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche);

e) lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo;

f) lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento, ad esempio, alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi;

g) forniture di dispositivi medici.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Art. 3 - REQUISITI DI MORALITA'

Alla stregua di quanto previsto al *Paragrafo 3 – Requisiti di moralità e compatibilità* delle Linee Guida ANAC n. 5, che qui viene integralmente richiamato, non possono essere iscritti all'Elenco, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le predette cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, essere iscritti all'Elenco coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle sopra elencate esclusioni.

La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

Art. 4 - MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità e onorabilità di cui ai precedenti **Art. 2 - Requisiti di ammissibilità** e **Art. 3 – Requisiti di moralità** possono iscriversi negli Elenchi, previa dichiarazione del possesso dei requisiti medesimi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Provveditorato, per il tramite della Segreteria Tecnica del Provveditore, effettuerà accertamenti a campione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in misura pari ad almeno il 30% dei casi, relativamente a quanto auto dichiarato per l'iscrizione, con riferimento sia ai requisiti di moralità e compatibilità di cui all'art. 3 del presente Regolamento che ai requisiti di comprovata esperienza e professionalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Tali accertamenti riguarderanno i soggetti esterni al Provveditorato dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, mentre gli accertamenti a campione relativi agli altri soggetti esterni saranno effettuati con le modalità indicate al successivo art. 9.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti dichiarati comporterà la mancata iscrizione all'Elenco, nonché l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente per il caso di falsa dichiarazione. In ogni modo, prima di procedere al conferimento dell'incarico con provvedimento provveditoriale, il Provveditorato acquisirà dai soggetti estratti apposita dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti già dichiarati in sede di iscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; successivamente il Provveditorato effettuerà sui soggetti estratti che avranno accettato la proposta di incarico la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in fase di iscrizione all'Elenco, sulla base delle indicazioni riportate al successivo art. 9.

La domanda di iscrizione all'Elenco può essere effettuata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul profilo del committente all'indirizzo www.trasparenza.mit.gov.it, nella Sezione *Bandi di Gara e Contratti - Avvisi e Bandi di gara* e nella Sezione *Bandi di Concorso - Avvisi* del PAT – Portale Amministrazione Trasparente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Non esistono termini di scadenza per la presentazione della domanda.

I candidati dovranno iscriversi nell'Elenco di riferimento per Interni al Provveditorato o Esterni al Provveditorato, a seconda che siano o meno dipendenti del Provveditorato, e precisarlo nella domanda di iscrizione.

I candidati potranno anche iscriversi in entrambe le sezioni A e B, qualora posseggano i requisiti richiesti.

I candidati dovranno altresì dichiarare nella domanda di iscrizione se sono in possesso dei requisiti per assumere incarichi di commissario per affidamenti di particolare complessità. In tal caso, potranno iscriversi, per ciascuna Sezione e sottosezione professionale di interesse, sia per il Settore **“affidamenti di particolare complessità”** che per il Settore **“affidamenti di NON particolare complessità”**.

La mancata dichiarazione sarà considerata equivalente alla dichiarazione di mancato possesso.

Sarà pertanto prevista, sia per gli Interni che per gli Esterni, all'atto dell'iscrizione ed all'interno di entrambe le Sezioni A e B, per ciascuna sottosezione professionale, la possibilità di iscriversi sia per il Settore **“affidamenti di particolare complessità”** che per il Settore **“affidamenti di NON particolare complessità”**, qualora in possesso dei relativi requisiti.

Verranno ammesse solo le domande presentate attraverso la Piattaforma Telematica Maggioli dal portale <https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>; essendo la presente procedura gestita integralmente in modalità telematica, non saranno ritenute valide domande presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia altra modalità.

L'inclusione nell'Elenco, in ogni caso, non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina per il conferimento dell'incarico da parte dei candidati iscritti.

Per iscriversi all'Elenco è necessario:

- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata; per il solo personale interno al Provveditorato è richiesto il possesso della sola casella di posta elettronica istituzionale;
- registrarsi (o essere già registrato) come utente dei servizi alla Piattaforma Telematica Maggioli dal portale <https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

I candidati presentano domanda di iscrizione accedendo direttamente alla Piattaforma Telematica Maggioli all'indirizzo <https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, con le credenziali rilasciate in fase di registrazione, riempiendo i campi obbligatori e facoltativi e caricando la documentazione richiesta, inclusa la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Nella domanda deve essere indicato un indirizzo PEC ovvero la propria email istituzionale (per il solo personale interno al Provveditorato) per le successive comunicazioni.

Qualsiasi documento caricato all'interno della Piattaforma Telematica, in relazione alla presente procedura, dovrà essere sottoscritto con firma digitale o con firma autografa allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore. Non sono ammesse immagini della firma applicate sul file.

I candidati iscritti sono tenuti ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco, pena la cancellazione dal medesimo.

Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive (ad esempio un pubblico dipendente che cambia amministrazione o un esperto che cambia indirizzo PEC), che non incidono sul possesso dei requisiti, è necessaria comunque un immediato aggiornamento tramite inserimento in piattaforma.

Art. 5 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La circostanza di ritrovarsi in una delle condizioni di cui all'**Art. 3 - Requisiti di moralità** del presente Regolamento, incidendo su un elemento fondamentale per svolgere il ruolo di commissario di gara, deve essere immediatamente segnalata al Provveditorato da parte del soggetto interessato.

A seguito delle segnalazioni/comunicazioni o da informazioni comunque acquisite che incidono sulla moralità dell'esperto, il Provveditorato può procedere alla cancellazione dello stesso dall'Elenco. A tal fine provvede all'invio di una comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l'invio della comunicazione e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell'Elenco, è sospesa l'attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara.

L'esperto escluso può, a seguito di modifiche intervenute che incidono positivamente sui requisiti di moralità (ad esempio, sentenza di proscioglimento dei reati che avevano determinato l'impossibilità di iscrizione all'Albo), richiedere al Provveditorato di rivedere i motivi di esclusione dall'Elenco.

Al fine di tutelare la serietà dell'iscrizione, viene altresì cancellato dall'Elenco quell'esperto che per 3 volte, nel corso di un biennio, abbia rifiutato la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dall'incompatibilità, e/o abbia omissso la presentazione della dichiarazione in ordine all'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione di cui al successivo **art. 8 - Obblighi a carico dei commissari di gara**, la cui mancanza determina l'impossibilità di procedere alla nomina dell'esperto nella commissione giudicatrice con provvedimento del Provveditore. Trascorso un periodo di 2 anni l'esperto può ripresentare una nuova domanda di iscrizione

all'Elenco.

La cancellazione dall'Elenco è altresì disposta d'ufficio, secondo motivata valutazione del Provveditorato, nei seguenti casi:

- a) inadempienza o ritardo nell'espletamento delle attività oggetto dell'incarico;
- b) qualora l'incarico venga condotto con negligenza ed imperizia;
- c) nel caso in cui le prestazioni erogate siano ritenute del tutto insoddisfacenti;
- d) mancata manifestazione della volontà di rinnovo annuale dell'iscrizione nell'Elenco;
- e) formale richiesta dell'interessato.

Per i suddetti casi a), b), c), d), prima di procedere alla cancellazione, verrà inviata all'iscritto apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l'indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi.

In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dall'Elenco, trasmessa a mezzo PEC, riporterà adeguata motivazione della/e causa/e di cancellazione.

Art. 6 - AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'Elenco degli esperti è gratuito, aperto alle nuove iscrizioni senza limitazioni temporali e ha validità permanente, previo rinnovo annuale.

L'Elenco è soggetto ad aggiornamento continuo con cadenza mensile (entro il giorno 5 di ogni mese con riferimento alle domande di iscrizione presentate nel mese precedente).

Ai fini del rinnovo annuale, gli iscritti nell'Elenco devono manifestare annualmente la volontà di rinnovo dell'iscrizione e la persistenza dei requisiti di cui ai precedenti **Art. 2 - Requisiti di ammissibilità** e **Art. 3 – Requisiti di moralità**.

A tale scopo, al termine di ciascun anno dall'iscrizione all'Elenco, verrà inviato un alert automatico via PEC per consentire all'iscritto il rinnovo.

Art. 7 - CRITERI DI SELEZIONE DEI COMMISSARI E COMPITI DEL RPG

Ai sensi dell'art. 77, co. 1, del Codice dei Contratti pubblici, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

L'individuazione dei Commissari di gara dovrà avvenire, anche ai sensi dell'articolo 216, co. 12, del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le **regole di competenza e trasparenza** che vengono previamente individuate con il presente Regolamento.

Per poter far parte della commissione, gli esperti, anche se interni al Provveditorato, devono necessariamente essere iscritti negli Elenchi istituiti presso il Provveditorato nelle more dell'operatività dell'Albo ANAC di cui all'articolo 78 del Codice dei Contratti pubblici.

I Commissari di gara sono scelti ad estrazione fra gli esperti iscritti negli Elenchi, sulla base delle caratteristiche professionali dei medesimi indicate nei documenti di gara. A riguardo, il RUP dell'intervento, nella documentazione inoltrata all'Ufficio Gare e Contratti di questo Provveditorato, per l'attivazione della procedura di gara, deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico (e

l'eventuale necessità di ricorrere a professionalità distinte). In ogni caso, le valutazioni del RUP dell'intervento saranno analizzate dal Responsabile del procedimento di gara (RPG) che procederà con propria determinazione a formulare la richiesta delle professionalità per cui procedere all'estrazione automatizzata.

In generale, sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- 1) contratti misti di appalto;
- 2) gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice;
- 3) affidamenti particolarmente complessi, quali ad esempio quelli elencati all'art. 2.

Come è noto per ogni procedura di gara è nominato un Responsabile del procedimento di gara (RPG), identificato in un Ufficiale Rogante o Sostituto Ufficiale Rogante.

Il RPG della singola procedura d'appalto, nell'imminenza della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, inoltra al Provveditore richiesta di autorizzazione all'estrazione, mediante Piattaforma Telematica, dei soggetti iscritti negli Elenchi, in un numero necessario, se presenti, alla formazione della Commissione giudicatrice afferente l'anzidetta procedura d'appalto. L'estrazione avverrà secondo i criteri stabiliti dal RUP e dal RPG nei documenti progettuali e negli atti di gara, conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento.

Il RPG, nella propria richiesta al Provveditore di nomina della Commissione di gara, deve specificare, sulla base delle motivazioni addotte dal RUP:

1. se l'affidamento riveste carattere di particolare complessità o meno;
2. le professionalità (eventualmente anche distinte) cui è necessario ricorrere;
3. il numero dei componenti, compreso il Presidente, e la loro classificazione fra interni ed esterni al Provveditorato;
4. il compenso previsto per i componenti e per il presidente, calcolato sulla base del decreto del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018, avente ad oggetto: "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi".

In caso di affidamenti che rivestano carattere di particolare complessità, la richiesta del RPG è sottoposta al vaglio del Provveditore, per il tramite congiunto della Segreteria Tecnica e del Capo Sezione Gare e Contratti dell'Ufficio Dirigenziale 1.

I Commissari sono individuati tra i candidati interni e/o esterni al Provveditorato in possesso dei requisiti di professionalità richiesti, iscritti nell'Elenco dedicato e nelle sottosezioni che individuano le professionalità possedute, mediante estrazione automatizzata da attuarsi tramite Piattaforma Telematica, che garantisca il rispetto del principio di **rotazione**, compatibilmente con l'iscrizione negli Elenchi di esperti in numero sufficiente.

I Commissari potranno iscriversi anche in entrambe le Sezioni A e B e, all'interno di ciascuna Sezione, anche in più Sottosezioni professionali e sia per "affidamenti di particolare complessità" che per "affidamenti di NON particolare complessità" (qualora interessati e in possesso dei requisiti richiesti). Poiché i Commissari potranno iscriversi anche in entrambe le Sezioni A e B, si precisa che il criterio di rotazione sarà applicato separatamente nell'ambito di ciascun elenco(interni/esterni), in ciascuna delle 2 sezioni A e B tenendo conto dei conferimenti di incarico verificatisi separatamente in ciascuna delle sezioni A e B.

La procedura di estrazione è a carico dei Responsabili dei Procedimenti di Gara (RPG), identificati negli Ufficiali Roganti o Sostituti Ufficiali Roganti, che saranno tutti abilitati ad operare sulla piattaforma.

A valle della procedura di estrazione, i nominativi saranno sottoposti alla formalizzazione dell'incarico a cura del Provveditore.

A conclusione della procedura di conferimento dell'incarico il RPG provvederà ad aggiornare la piattaforma, inserendo nelle apposite funzionalità le informazioni relative agli incarichi conferiti ai soggetti destinatari, ai fini del rispetto del criterio di rotazione.

In caso di rinuncia non legittimamente motivata e/o di omissione della presentazione della dichiarazione in ordine all'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, il RPG provvederà ad inserire nel sistema apposita annotazione in ordine alle motivazioni del mancato conferimento dell'incarico.

Art. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEI COMMISSARI DI GARA

Le attività che vengono richieste al Commissario di gara sono quelle indicate e disciplinate dall'articolo 77 del predetto Codice dei Contratti Pubblici e, ove applicabili, dalle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le attività oggetto di ogni singolo incarico potranno essere le seguenti:

1. analisi della documentazione di gara relativa all'intervento oggetto della Procedura di gara di volta in volta disponibile sulla Piattaforma Telematica di cui il Provveditorato si avvale. L'analisi potrà essere condotta anche da remoto, previo accreditamento sulla Piattaforma Telematica anzidetta;
2. partecipazione alle sedute pubbliche che si renderanno necessarie all'espletamento della Procedura di gara;
3. partecipazione, anche da remoto, alle sedute riservate che saranno indette dal Presidente di Commissione;
4. verifica della conformità delle offerte tecniche, anche costituite da progetti di cui all'art. 23 del Codice dei Contratti Pubblici, e delle offerte economiche presentate dagli operatori rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara;
5. analisi delle offerte presentate dagli operatori economici;
6. valutazione delle offerte, mediante l'attribuzione di punteggi tecnici seguendo i criteri stabiliti dal Disciplinare di gara;
7. ove richiesto, ausilio al Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. del Provveditorato nell'esame delle eventuali offerte anomale;
8. sottoscrizione di tutti i verbali di gara.

A tutti i soggetti i cui nominativi saranno stati estratti verrà inviata, tramite Piattaforma Telematica, una proposta di incarico, che conterrà:

- l'oggetto della gara;
- i nominativi degli Operatori Economici partecipanti alla gara;
- la data per l'accettazione dell'incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare.
- l'ammontare del compenso per la remunerazione dell'incarico.

In tal modo il candidato è messo fin da subito nella condizione di poter valutare l'esistenza di cause

di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico, nonché, nel caso dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, attivare le procedure per la richiesta dell'autorizzazione, alla stregua di quanto previsto al punto 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 5. In caso di sussistenza delle predette cause di incompatibilità e/o impossibilità o di diniego dell'autorizzazione, il candidato ne dà tempestiva comunicazione al Provveditorato, affinché si possa procedere ad una nuova estrazione in sostituzione.

La partecipazione alla Commissione da parte dei dipendenti interni al Provveditorato è obbligatoria.

L'attività di commissario deve essere svolta nei tempi previsti dalle tempistiche di gara (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari).

È facoltà dei soli soggetti iscritti esterni rinunciare alla nomina a commissario di gara: il Provveditorato, in tal caso, si riserva la facoltà di escludere dall'Elenco il soggetto rinunciatario dopo la terza rinuncia non motivata nel corso di un biennio.

I membri delle commissioni giudicatrici devono:

- svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza e autonomia, nel rispetto della normativa vigente;

- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta e non comunicare a terzi le password ricevuto dal Gestore della Piattaforma per l'esercizio delle attività commissariali.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, il candidato - avendo preso atto dell'elenco degli operatori economici partecipanti alla gara - dovrà rendere:

a) le seguenti dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

1. il permanere dei requisiti dichiarati in fase di iscrizione all'Elenco;
2. di non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
3. di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione convenzionata per conto della quale viene indetta la gara;
4. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
5. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall'art. 51 (astensione del Giudice) del codice di procedura civile e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico;
6. di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame;
7. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Si precisa che, in particolare, non possono essere assunti incarichi di Commissario di gara qualora la suddetta attività possa coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

8. di non aver concorso, in qualità di membro delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
9. di possedere i **requisiti di moralità** previsti dal Paragrafo 3 delle Linee guida ANAC n. 5 quali condizioni di iscrizione all'Albo ANAC;
10. di impegnarsi a fornire il documento attestante il possesso della copertura assicurativa dei danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

La mancanza anche di una sola delle summenzionate dichiarazioni determina l'impossibilità di procedere alla nomina dell'esperto nella commissione giudicatrice con provvedimento del Provveditore.

L'assenza di **cause di incompatibilità, astensione, esclusione** previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee guida ANAC n. 5 deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Il commissario incaricato deve comunicare tempestivamente il venire in essere di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse accertate nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'incarico e astenersi, in tal caso, dal partecipare alla procedura di aggiudicazione. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui sopra costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative previste dall'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, anche l'**autorizzazione di cui all'articolo 53**, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

b) la formale espressa accettazione della proposta di incarico, il cui conferimento verrà formalizzato mediante provvedimento di nomina del Provveditore. L'accettazione di detta proposta non costituisce un obbligo da parte del Provveditorato al conferimento automatico dell'incarico a componente della Commissione giudicatrice.

Una volta inviata tramite Piattaforma Telematica, da parte del Provveditorato, la proposta di incarico, i destinatari della proposta dovranno accettarla in tempo utile a garantire la rapida formazione della Commissione giudicatrice. Il Provveditorato fisserà comunque, dandone comunicazione ai soggetti sorteggiati, un termine massimo per la ricezione delle accettazioni delle proposte di potenziale incarico (di almeno 24 ore, salvo particolari esigenze adeguatamente motivate), scaduto il quale, qualora nessuna accettazione fosse pervenuta, il Provveditorato si riserva il diritto di procedere a nuova estrazione. Il Provveditorato procederà quindi al conferimento dell'incarico ai soggetti estratti che avranno accettato la proposta di incarico, fatta salva verifica delle dichiarazioni rese dai medesimi. L'accettazione della proposta di incarico non comporta quindi, in alcun modo, l'automatica nomina a componente della Commissione giudicatrice.

Alla stregua di quanto previsto dal paragrafo 1 delle Linee guida ANAC n. 5 (punto 1.2, lett. c), ai fini della rotazione rileva il numero di incarichi effettivamente assegnati (la mera estrazione non è pertanto computata ai fini della rotazione).

Art. 9 - VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI

Fermo restando gli accertamenti a campione di cui all'Art. 4 del presente Regolamento da espletarsi a cura della Segreteria Tecnica del Provveditore relativamente a quanto auto dichiarato per l'iscrizione sui soggetti esterni al Provveditorato dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, è facoltà del Responsabile del Procedimento di Gara (RPG) verificare, per tutti i soggetti esterni al Provveditorato, successivamente all'accettazione della proposta di incarico il persistere dei requisiti

dichiarati in fase di iscrizione, nei casi in cui i relativi dati non siano già in possesso del Provveditorato, o acquisendo dagli interessati apposita dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti già dichiarati in sede di iscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o attraverso controlli puntuali circa la corrispondenza al vero di quanto dichiarato, da effettuarsi eventualmente anche attraverso il sistema AVCPASS.

Resta ferma, nelle more degli esiti della verifica, la formalizzazione del conferimento dell'incarico e l'effettivo avvio ed espletamento della procedura di gara.

In merito a detta verifica, si riportano le seguenti specificazioni.

- 1) In riferimento agli incarichi svolti, il soggetto dovrà fornire, per ciascun incarico, i dati relativi all'incarico stesso (Committente, numero e data del conferimento), all'oggetto ed all'importo dell'appalto cui afferisce l'incarico, alla data di espletamento, questa identificata nel provvedimento (numero e data) di aggiudicazione della gara, nel caso di incarichi di commissario di gara, o nel provvedimento di approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione, nel caso di incarichi di RUP, direzione lavori o direzione dell'esecuzione. Per gli incarichi ultimati per i quali non siano ancora intervenuti provvedimenti di aggiudicazione/approvazione, dovranno essere forniti i dati relativi all'incarico stesso (Committente, numero e data del conferimento), all'oggetto ed all'importo dell'appalto cui afferisce l'incarico, allo stato delle attività del relativo procedimento. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
- 2) Per quanto concerne il possesso della copertura assicurativa dei danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi, il soggetto dovrà fornire il documento attestante la stessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, che dovrà espressamente prevedere anche la copertura assicurativa per le attività professionali di commissario di gara.

I professionisti, assicurati in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 del predetto decreto, verificano che la polizza copra o comunque includa la copertura relativa all'attività quale commissario di gara. È considerata adeguata, ai fini dell'attività di commissario di gara, una copertura con massimale, per anno e per sinistro, non inferiore al 5% del valore del contratto e con garanzia postuma non inferiore a 5 anni dalla scadenza della polizza.

La stazione appaltante, di regola nei documenti di gara, in considerazione della rilevanza del contratto, delle presumibili difficoltà in ordine all'attività di valutazione delle offerte o per altre ragioni, può indicare specifici massimali e clausole della copertura assicurativa, non eccedenti, salvo casi eccezionali, quelli indicati al periodo precedente. L'esperto sorteggiato dovrà fornire, prima della nomina, dimostrazione di avere sottoscritto una polizza assicurativa conforme.

Art. 10 - MODALITÀ DI NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione deve essere nominata con provvedimento del Provveditore dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e fatta salva la verifica dei requisiti dichiarati.

Con il provvedimento di nomina della Commissione vengono attribuiti anche le funzioni di Presidente.

L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso.

Il provvedimento di nomina deve essere pubblicato a cura del Responsabile del Procedimento di Gara (RPG), insieme ai curriculum dei componenti, sul profilo del committente all'indirizzo www.trasparenza.mit.gov.it, nella Sezione *Bandi di Gara e Contratti - Avvisi* del PAT – Portale Amministrazione Trasparente, come disposto dall'art. 29 del D.Lg. 50/2016. La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio dei lavori della commissione stessa.

Art. 11 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque:

- a) di regola il numero dei membri della commissione giudicatrice è pari a 3 (tre);
- b) in caso di situazioni di particolare complessità ovvero di procedure di affidamento, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che richiedano una pluralità di competenze per la valutazione delle offerte tecniche, il numero dei commissari può essere aumentato a n. 5 (cinque).

Nei documenti di gara il Provveditorato deve indicare il numero dei membri della commissione giudicatrice (3 o 5).

Art. 12 - REMUNERAZIONE DELL'INCARICO

Le spese per la Commissione giudicatrice devono essere proposte dal RUP nella relazione propedeutica all'avvio della procedura di gara ed indicate nel quadro economico dell'intervento tra le "Somme a disposizione dell'amministrazione".

Il compenso spettante ai Commissari, che è oggetto di comunicazione *da parte del RPG* nella proposta di incarico, è calcolato sulla base del decreto del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018, avente ad oggetto: "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi".

Il RUP, nella determinazione dell'importo entro il limite massimo previsto³, deve, motivatamente, stabilire la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto, nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari (es: grado di complessità dell'affidamento, numero dei lotti, numero atteso dei partecipanti, criterio di attribuzione dei punteggi, tipologia di progetti ecc.). Resta fermo e vincolante quanto eventualmente previsto a riguardo nelle convenzioni stipulate con le Amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori per le attività di Centrale di Committenza e/o Stazione Unica Appaltante.

Detti compensi sono da intendersi al lordo delle tasse e contributi e comprensivi di eventuali rimborsi spese.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Regolamento sarà di esclusiva competenza del Foro di Napoli.

Art. 14 – INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

³ Il Tar Lazio con la sentenza n. 6925 del 31 maggio 2019 ha annullato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018, nella parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice.

Con tale informativa il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (di seguito, «Provveditorato») intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali nell'ambito sopra riportato.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Sede Centrale di Napoli, via Marchese Campodisola, 21, 80133 Napoli, PEC: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it, e-mail: segrprovv.ooppna@mit.gov.it.

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse:

1. alla generazione e assegnazione delle credenziali di accesso ai soggetti interni ed esterni che intendano iscriversi agli Elenchi (utenti del servizio), per consentirne l'autenticazione alla Piattaforma Telematica Maggioli;
2. alla gestione degli Elenchi e alla selezione dei soggetti che alimentano gli Elenchi medesimi ai fini dell'eventuale nomina a componente di Commissione giudicatrice, ai sensi degli artt. 78 e 216, comma 12, del Codice dei Contratti pubblici, per lo svolgimento delle procedure di appalto da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice;
3. alla verifica del possesso e mantenimento dei requisiti previsti ed esecuzione della prestazione.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento 2016/679/UE e il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati saranno comunicati ad Autorità giudiziaria, Enti previdenziali, Ordini/Collegi professionali, Università, Istituti di istruzione/formazione e altri Enti e Amministrazioni Pubbliche per gli accertamenti dovuti, oltre che diffusi attraverso il sito istituzionale, Portale Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. In caso di falsa dichiarazione verrà informata la competente procura della Repubblica.

I dati personali saranno trattati sia su supporto cartaceo che con l'utilizzo di procedure informatizzate dai dipendenti del Provveditorato previamente individuati

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, in una forma che consenta l'identificazione degli interessati, è pari ad un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Il soggetto interessato al trattamento potrà esercitare i diritti a lui riservati dal GDPR e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, scrivendo all'indirizzo email sopra indicato.

Si ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Art. 15 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene pubblicato sul profilo del committente all'indirizzo www.trasparenza.mit.gov.it, nella Sezione *Bandi di Gara e Contratti - Avvisi e Bandi di gara* e nella Sezione *Bandi di Concorso - Avvisi* del PAT - Portale Amministrazione Trasparente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che sul sito del Provveditorato all'indirizzo

www.provveditoratooppuglia.it, e sulla Piattaforma Maggioli all'indirizzo <https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Il medesimo Regolamento è altresì pubblicato, per estratto, su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale nell'ambito territoriale di competenza del Provveditorato; viene, inoltre, trasmesso agli altri Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche e agli Ordini professionali di settore ai fini della pubblicazione sui relativi siti.

Art. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento avrà efficacia fino alla data di effettiva operatività dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (Albo ANAC) di cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia, incluse le linee guida ANAC.

Tale rinvio è da intendersi in senso dinamico: si applicheranno, ove di rango superiore, le eventuali norme sopravvenute con le quali il presente Regolamento risulti in contrasto.

Gli elenchi costituiti ai sensi del presente Regolamento entreranno in vigore decorsi giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del Regolamento.

Il Provveditore
Ing. Placido Migliorino